




**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VALDAGNO**

REGOLAMENTO SEZIONALE

approvato in via preliminare
dal consiglio direttivo in data 13-02-2006

adottato, con modificazioni,
dall'assemblea ordinaria dei soci in data 03-03-2006

approvato in via definitiva, con modificazioni,
dal comitato centrale di indirizzo e di controllo in data 19-05-2007



CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VALDAGNO

Corso Italia, 9/c – 36078 Valdagno (VI)

tel. e fax: 0445/407201 e-mail: cai@caivaldagno.it sito: www.caivaldagno.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

La sezione di Valdagno del Club Alpino Italiano, fondata nel 1922, è un'associazione che si ispira ai principi istitutivi e statutari del C.A.I. e ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 2

L'associazione è denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VALDAGNO" con sigla "C.A.I. – SEZIONE DI VALDAGNO".

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La sede sociale è a Valdagno.

Art. 4

L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano e costituisce una sua struttura periferica, fa parte del raggruppamento regionale Veneto ed è soggetto di diritto privato.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 5

Per conseguire gli scopi indicati all'art. 1, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del raggruppamento regionale Veneto, nonché delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei delegati, la sezione:

a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo e promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane;

b) facilita la diffusione della frequentazione della montagna costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri, in particolare la sede sociale, il rifugio "Cesare Battisti" alla Gazza, il

campeggio sezionale "Enzo Visonà" e i sentieri di propria competenza;

c) promuove la frequentazione della montagna e organizza iniziative e attività alpinistiche, di arrampicata libera, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, del mountain bike, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) indice e programma corsi per le attività di cui alla lettera c) e provvede alla formazione di soci come istruttori e accompagnatori;

e) assume iniziative per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso alpino;

f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, su qualsiasi tipo di supporto, per divulgare la conoscenza dell'ambiente montano e ne favorisce gli studi;

g) cura la pubblicazione del notiziario e del calendario sezionale, cura la biblioteca, la cartografia e l'archivio, nonché promuove e divulga attività culturali inerenti al sodalizio;

h) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano;

i) promuove attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;

m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 6

Nei locali della sede sociale non possono svolgersi attività che contrastino con le finalità del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non previo consenso del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, del presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 7

I soci della sezione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani,

secondo quanto stabilito dall'art. II.1 dello statuto del C.A.I.

Art. 8

Chiunque intende divenire socio deve presentare domanda alla sezione, controfirmata da un socio presentatore, secondo le norme previste dall'art. II.II.2 del regolamento generale; per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Il consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile; può delegare tale funzione al presidente.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente regolamento sezionale, lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I. nonché le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Art. 9

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 10

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno se il socio non faccia pervenire alla sezione le proprie dimissioni per iscritto o domanda di trasferimento ad altra sezione.

Il trasferimento presso la sezione di Valdagno di un socio proveniente da altra sezione deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza.

Il trasferimento del socio ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 11

Il socio è tenuto a versare alla sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del regolamento sezionale che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali o sociali.

Le somme dovute devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Il consiglio direttivo delibera le eventuali sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio in ritardo da due anni con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto dalla sua qualifica di socio.

Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 12

I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti dall'art. II.4 dello statuto del C.A.I. e nel titolo II del regolamento generale del C.A.I.

In particolare i soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nell'assemblea dei soci ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Tutto il materiale, comunque denominato, utilizzato nelle pubblicazioni, qualsiasi esse siano, realizzate direttamente o indirettamente dalla sezione o dai suoi gruppi o commissioni, su qualsiasi supporto, è di proprietà esclusiva della sezione, che ne detiene tutti i diritti.

E' vietato ogni diverso utilizzo da parte di chiunque, socio o non socio, se non previo consenso del consiglio direttivo.

Art. 13

La qualifica di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello statuto del C.A.I. e dall'art. II.V.1 del regolamento generale del C.A.I. con le modalità ivi stabilite.

Art. 14

Il consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare del C.A.I.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al collegio regionale dei probiviri.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Sono organi della sezione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il tesoriere.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 16

Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito.

Le designazioni e le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci della sezione maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al C.A.I., in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

La designazione e l'elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità ad operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi

socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è effettuato esclusivamente su scheda segreta.

E' escluso ogni altro tipo di votazione, ivi compresa quella per acclamazione.

Per la gratuità delle cariche sociali valgono le disposizioni dell'art. VIII.II.1 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.

CAPO I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

Essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- a) adotta, su proposta del consiglio direttivo, il regolamento sezionale e delibera sulle eventuali modifiche; adotta i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- b) elegge, a scrutinio segreto, il presidente, i consiglieri e i revisori dei conti;
- c) elegge i delegati all'assemblea generale del C.A.I.;
- d) delibera annualmente le quote associative e i contributi a carico dei soci o può darne mandato al consiglio direttivo;
- e) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- f) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- g) delibera sullo scioglimento della sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori i quali operano sotto il controllo degli organismi centrali secondo quanto previsto dall'art. VI.4 dello statuto del C.A.I.;
- h) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o che venga richiesta per iscritto dai revisori dei conti o da almeno cinquanta soci e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 18

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal presidente entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio, in sessione straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo oppure quando ne facciano motivata richiesta scritta al consiglio direttivo almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure il collegio dei revisori dei conti, oppure il comitato direttivo centrale o il comitato direttivo regionale del C.A.I.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Nel caso di nomine a cariche sociali l'avviso riporta i nomi dei soci uscenti.

Art. 19

Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea ed iscritti da almeno un anno.

Tutti i soci possono assistere all'assemblea.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20

L'assemblea dei soci nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di presidente di seggio nel caso di elezioni a scrutinio segreto.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di intervento e di voto.

Spetta al presidente di seggio verificare il diritto di voto nel caso di elezioni a scrutinio segreto.

Art. 21

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia:

a) le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi il diritto al voto;

b) le deliberazioni concernenti le modifiche rego-

lamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi il diritto al voto;

c) la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche del regolamento sezionale, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione del comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. a norma, rispettivamente, degli artt. I.5 comma 3 e VIII.3 comma 2 dello statuto del C.A.I. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale per almeno quindici giorni.

Art. 22

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro socio.

Le candidature alle cariche sociali sono libere e devono essere comunicate al presidente della sezione entro due giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.

Le candidature possono anche essere comunicate al presidente dell'assemblea, nel corso della stessa, purché prima dell'inizio delle votazioni alle cariche sociali.

Per le elezioni alle cariche sociali ogni socio può esprimere le seguenti preferenze:

a) per l'elezione del presidente, una sola preferenza;

b) per l'elezione dei consiglieri, una in meno del numero di consiglieri da eleggere, con un minimo di una preferenza;

c) per l'elezione dei revisori dei conti, una in meno del numero di revisori da eleggere, con un minimo di una preferenza.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. e, a parità di anzianità, il maggiore di età.

I risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione nella sede sociale per almeno quindici giorni.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione della

sezione.

Al consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della sezione.

Il consiglio direttivo è composto da nove consiglieri, più il presidente, eletti dall'assemblea dei soci.

In particolare esso:

- a) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige il regolamento sezionale e le sue modifiche, approvandolo in via preliminare;
- b) pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- d) delibera la costituzione di sottosezioni;
- e) stabilisce la quota sociale su mandato dell'assemblea dei soci;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- g) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci ove non abbia delegato tale funzione al presidente;
- h) prepone i soci incaricati per lo svolgimento di determinate attività sociali, in commissioni e gruppi;
- i) delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi e ne coordina l'attività;
- l) delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni.

Il consiglio direttivo elegge ogni anno nel suo seno il vice presidente a scrutinio segreto e nomina tra i consiglieri il tesoriere e il segretario del consiglio, tutti rieleggibili, anche senza interruzione di mandato.

Il consiglio direttivo incarica ogni anno tra i soci il segretario amministrativo.

Art. 24

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche senza interruzione di mandato.

Al fine di garantire continuità alle funzioni del consiglio direttivo, ogni anno viene rinnovato un terzo dei consiglieri.

Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del consigliere

sostituito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo è considerato dimissionario.

Qualora il consiglio direttivo venga a ridursi alla metà o meno dei suoi componenti, deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo dovrà essere convocata l'assemblea dei soci nel termine di trenta giorni, a cura dei revisori dei conti ove occorra.

Art. 25

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, ed esposto nei locali della sezione.

Le riunioni del consiglio direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal vice presidente, con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.

Le deliberazioni, per essere valide, sono prese a maggioranza di voti.

Le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario del consiglio e firmato da questi, da chi ha presieduto la riunione ed eventualmente anche dagli altri consiglieri.

Art. 26

Alle riunioni del consiglio direttivo il presidente invita i revisori dei conti e può invitare i delegati all'assemblea generale del C.A.I., i soci che fanno parte di gruppi o commissioni sezionali o centrali del C.A.I. o altri soci, a seconda dell'argomento da trattare.

Il presidente può altresì invitare alle riunioni del consiglio direttivo, con il consenso di questo, qualunque altra persona ritenuta utile o necessaria in relazione all'argomento da trattare.

Le sedute del consiglio direttivo sono aperte a tutti i soci.

Le persone che non fanno parte del consiglio direttivo non possono intervenire nella discussione dei

temi trattati, salvo autorizzazione del presidente; possono presentare proposte che a giudizio del consiglio saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una successiva in data da concordare.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 27

Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.

Il presidente assolve le seguenti funzioni:

- a) convoca le sedute dell'assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- b) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo coadiuvato dal segretario amministrativo;
- d) firma con il segretario amministrativo i bilanci e dispone con esso i pagamenti necessari.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Il candidato alla carica di presidente al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

CAPO IV IL TESORIERE, IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Art. 28

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione.

Il tesoriere viene nominato ogni anno in seno al consiglio direttivo; la carica è rinnovabile, anche senza interruzione di mandato.

Art. 29

Il segretario amministrativo tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; collabora con il consiglio direttivo per la stesura del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo che sottoscrive con il presidente, effettua i pagamenti necessari su disposizione del presidente, sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione e ne gestisce la corrispondenza. Coadiuvato col presidente nel porre in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.

Il segretario amministrativo viene incaricato annualmente dal consiglio direttivo tra i soci; la carica è rinnovabile.

Art. 30

Il segretario del consiglio redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e li sottoscrive assieme al presidente o a chi ha presieduto la seduta ed eventualmente agli altri consiglieri.

Il segretario del consiglio viene nominato ogni anno in seno al consiglio direttivo.

CAPO V IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci di esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.

Assiste alle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Esso si compone di tre membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci.

Gli eletti durano in carica tre anni, sono rinnovati per un terzo ogni anno e sono rieleggibili, anche senza interruzione di mandato.

Il collegio dei revisori dei conti può nominare nel suo seno un presidente.

Art. 32

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 33

Il consiglio direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, approvandone l'eventuale regolamento.

Art. 34

Il consiglio direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia col presente regolamento sezionale.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL C.A.I.

Art. 35

I delegati all'assemblea generale del C.A.I., nel numero stabilito dal regolamento generale, vengono eletti dall'assemblea dei soci per alzata di mano. I delegati durano in carica tre anni, sono rinnovati per un terzo ogni anno e sono rieleggibili, anche senza interruzione di mandato.

La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

TITOLO VII SOTTOSEZIONI

Art. 36

Il consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale del C.A.I., costituire una o più sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente organo direttivo regionale.

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività di-

stinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con struttura centrale del C.A.I.

Hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

In caso di scioglimento delle sottosezioni si applicano gli art. VI.4 dello statuto e VI.III.3 del regolamento generale del C.A.I.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 38

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio e il rendiconto economico finanziario devono essere depositati presso la sede dell'associazione per poter essere consultati da ogni socio almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 39

I fondi liquidi della sezione che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato alla sezione stessa oppure investiti in titoli di pubblica emissione, previa delibera del consiglio direttivo.

Art. 40

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

In caso di scioglimento della sezione si applicano gli art. VI.4 dello statuto e VI.I.9 del regolamento generale del C.A.I.

E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 41

Le controversie fra i soci o fra soci e organi della sezione, relative alla vita della sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione secondo lo statuto e il regolamento generale del C.A.I. e non si sarà esaurito, nei suoi possibili gradi, l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- a) il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- b) il collegio regionale dei probiviri per le controversie fra soci e organi della sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento disciplinare del C.A.I.

Art. 42

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente regolamento sezionale o dello statuto o del regolamento generale del C.A.I. è ammesso ricorso ai sensi del regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

L'adeguamento del regolamento sezionale alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale del C.A.I. è atto dovuto.

Il regolamento sezionale e le sue modifiche è approvato in via preliminare dal consiglio direttivo con propria delibera, da portare all'adozione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Il regolamento sezionale non ha efficacia se non

dopo l'approvazione in via definitiva da parte del comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Il consiglio direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dagli organi centrali del C.A.I. in sede di approvazione definitiva.

Art. 44

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento sezionale si applicano le norme dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.